

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL RUE N. 1/2012 RELATIVA ALLE AREE DI INSEDIABILITA' IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE.**

**PREMESSO:**

- che con decreto ministeriale 10/9/2010, sono state dettate le linee guida nazionali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- che l'allegato 3 del citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri provvedimenti, individuino le aree ed i siti non idonei all'insediamento di tali impianti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;
- che la Regione Emilia Romagna, con delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 ha individuato le aree ed i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica;
- che in particolare, al paragrafo 3 e 4, della citata deliberazione regionale, vengono individuati i siti idonei, non idonei, od idonei con condizionamenti, per gli impianti di produzione di energia da biomasse;
- che al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della deliberazione stessa, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni comunali, di individuare nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto, e che la compatibilità di tali limiti, con l'attuazione dei pianti energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;
- che in relazione alle possibilità di cui al punto precedente, con deliberazione n. 40 del 7/12/2011 la Giunta dell'Unione Intercomunale Reno Galliera ha assunto indirizzi e criteri per determinare le ulteriori limitazioni d'insediabilità per i Comuni dell'Unione medesima, al fine di perseguire un'omogeneità applicativa della norma ed un coordinamento territoriale sui siti idonei per l'individuazione di tali impianti;
- che conseguentemente, al fine di recepire gli indirizzi alle ulteriori limitazioni di cui alla delibera soprarichiamata, e quindi rendere normativamente cogenti le proposte in essa contenute, si rende necessario assumere apposita variante al RUE con la quale definire, ai sensi del paragrafo 3, lettera "G" punto a) e del paragrafo 4, lettera "E" punto a), della deliberazione regionale C.R. n. 51/2011, le distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto;
- che a tal proposito l'Ufficio Pianificazione Territoriale dell'Unione Reno Galliera ha redatto gli elaborati di variante n. 1/2012 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente, costituita da una parte normativa ed una parte grafica, ed in specifico:
  - a) TOMO I: Stralcio della Normativa Urbanistico Edilizia – Modifica all'art. 43:
    - Disposizioni operative per impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER);
  - b) Tav. 3 - Distanze minime per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse – scala 1:10000 (delibera C.R. n. 51 del 26/7/2011);

**VISTI:**

- l'art. 12 del D.Lgs 387/2003 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;

- il DM 10/9/2010 *“Linee guida nazionali ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”*;
- la delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/7/2011, *“Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”* con particolare riferimento al paragrafo 3, lettera “G” punto a), e al paragrafo 4, lettera E), punto a);
- Il Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Bentivoglio approvato con deliberazione consiliare n.36 del 30/8/2011;

RITENUTO opportuno pertanto recepire con apposita variante al RUE gli indirizzi assunti dalla Giunta dell’Unione Intercomunale Reno Galliera con delibera n. 40 del 7/12/2011 in ordine alle ulteriori limitazioni in termini di distanze minime per la localizzazione degli impianti a biomasse come sopra specificati;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore .....  
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

#### DELIBERA

- 1) Di adottare la Variante al RUE n. 1/2011, di cui all’oggetto, costituita dai seguenti elaborati normativi e grafici;
  - a. TOMO I: Stralcio della Normativa Urbanistico Edilizia – Modifica all’art. 43:
    - Disposizioni operative per impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale – all’A”);
  - b. Tav. 3 - Distanze minime per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse – scala 1:10000 (delibera C.R. n. 51 del 26/7/2011) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ma che rimane depositato agli atti presso il Servizio Edilizia Privata, in quanto di dimensioni tali da non poter essere allegati al presente atto.
  
- 2) di dare atto, ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 20/2000;
  - che gli atti della presente variante saranno depositati presso il Comune per sessanta giorni alla libera visione;
  - che l’avviso di deposito sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione locale;
  - che contestualmente al deposito la variante sarà inviata in Provincia per la verifica di compatibilità dei limiti dettati dalla presente variante, con l’attuazione dei piani energetici, regionale e locali e l’espressione delle riserve di cui al paragrafo 3, lettera “G” punto a) ed al paragrafo 4, lettera “E” punto a) della delibera C.R. n. 51/2011;
  - che la stessa variante sarà inviato all’ARPA ed all’AUSL per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h), della L.R. 4 maggio 1982 n°19 e succ. mod. ed integrazioni;
  - che entro la scadenza del termine di deposito chiunque potrà formulare osservazioni;
  - che successivamente, a seguito delle decisioni sulle osservazioni presentate e sulle riserve espresse dalla Provincia, il Comune approva la Variante n. 1/2012 al Regolamento Urbanistico Edilizio, dandone avviso su un quotidiano a diffusione locale, trasmettendone copia alla Provincia ed alla Regione che provvederà alla pubblicazione sul B.U.R;
  
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.